

CONTRIBUTO UNIFICATO



3539

10

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
Sezione Prima Civile

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati

**POPOLIZIO dr. Evangelista**  
**CIMORELLI BELFIORE dr. Roberto**  
**ROBERTI dr.ssa Mariella**

**Presidente**  
**Consigliere**  
**Consigliere rel.**

*Grav 4795*  
*Rep. 4904*

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento iscritto al n. 7020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2004

**TRA**

[redacted] in persona dei legali rappresentanti pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Grippo ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma via Quattro Fontane 20, in forza di procura speciale alle liti, atto notaio dr. Hans Heinrich Heins del 02.12.2001;

-appellante -

**E**

[redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Minoli del foro di Milano e Maurizio Rossi del foro di Roma ed elett.te dom.ta presso lo studio del secondo in Roma via Monte Giordano 36, in forza di delega a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado

- appellata -

**NONCHE'**

EFIMPIANTI S.p.A in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei commissari liquidatori, legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Umberto Morea ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma largo Giuseppe Toniolo, 6, in forza di delega a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado;

- appellata -

Oggetto: insinuazione tardiva allo stato passivo della liquidazione coatta.

Trattata in decisione all'udienza del 28.10.2009 sulla base delle seguenti

## CONCLUSIONI

Per l'appellante [REDACTED]

10/07  
riformare integralmente la sentenza n. 14121/2004 emessa dal Tribunale di Roma il 27.03 - 06.05.2004 e, per l'effetto,

determinare nei confronti della [REDACTED], l'entità del danno da risarcire alla Italcementi S.p.A., a seguito della condanna solidale riportata da B. [REDACTED] e B. [REDACTED] con la sentenza n. 1587 resa dalla Corte d'appello di Roma in data 20.05.1991, così come confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 98 del 1995;

determinare altresì la misura della colpa ascrivibile rispettivamente alla [REDACTED] alla E. [REDACTED] in virtù delle circostanze esposte nella narrativa dell'atto di appello;

ammettere al passivo della l.c.a. della Efimpianti già Breda Progetti e Costruzioni S.p.A. il credito vantato dalla E. [REDACTED] in via di surroga e di regresso, nella misura che verrà determinata nel presente giudizio.

Con vittoria delle spese del doppio grado.

Per l'appellata Italcementi S.p.A.:

A. in via preliminare in rito,

ove ne ricorrano i presupposti, estromettere Italcementi dal presente giudizio;

B. nel merito,

dichiarare infondato e quindi respingere l'appello proposto da [REDACTED] per l'effetto, confermare la sentenza appellata e, in ogni caso, dato atto che il danno subito da Italcementi è già stato determinato con la sentenza [REDACTED] - Italcementi, respingere qualsivoglia domanda diretta ad una nuova determinazione del suddetto danno che confligga in alcun modo con i limiti fissati dall'art. 2909 c.c.

In ogni caso con vittoria delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.

Per l'appellata Efimpianti S.p.A. in l.c.a.:

Respingere le domande della [REDACTED] siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'appellata sentenza.

Con vittoria delle spese di lite.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per insinuazione tardiva allo stato passivo (ex artt. 209 e 101 l. fall.) depositato il 04.02.2002, notificato, con pedissequo decreto di fissazione

udienza, tra l'01 e il 05.03.2002 la [REDACTED] conveniva in giudizio la Efimpianti S.p.A., già Breda Progetti e Costruzioni S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa nonché la [REDACTED] richiedendo l'ammissione allo stato passivo della liquidazione Efimpianti per il credito da determinarsi dal Tribunale e derivante dalla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1587 pubblicata il 20.05.1991, confermata dalla Corte di cassazione e divenuta cosa giudicata. Precisava la ricorrente che, con la sentenza richiamata, la [REDACTED] era stata condannata, in solido con la [REDACTED], al risarcimento di danni cagionati alla Italcementi S.p.A. da liquidarsi in separata sede. Successivamente, promosso il giudizio per la determinazione dell'ammontare del risarcimento, la [REDACTED] [REDACTED] a stata posta in liquidazione coatta e, conseguentemente, il Tribunale di Roma, aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda nei confronti della stessa e aveva condannato la sola [REDACTED] al risarcimento dei danni in favore della Italcementi liquidandoli in £ 5.242.218.196 (pari a € 2.707.37975). Proseguiva la [REDACTED] affermando che, in via transattiva, aveva versato alla Italcementi la complessiva somma di £ 4.757.062.930 (€ 2.456.817,96) e aveva quindi chiesto, con ricorso ex art. 101 l. fall., notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza il 16.03.1999, di essere ammessa al passivo della [REDACTED] in via condizionale per il credito in surroga e di regresso. Con sentenza n. 29773, pubblicata il 19.07.2001, il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda. La [REDACTED] riproponeva quindi la domanda di insinuazione nei confronti della Efimpianti S.p.A. in l.c.a., a cui, nel frattempo, era stato trasferito il patrimonio della [REDACTED] (ai sensi dell'art. 156 co. 2° l. 23.12.2000 n. 338), chiedendo che venisse determinata la misura di colpa rispettivamente ascrivibile alla [REDACTED] e alla Efimpianti, con conseguente determinazione dell'entità del credito, in via di surroga e di regresso, di cui la ricorrente era titolare nei confronti della Efimpianti S.p.A. e conseguente ammissione al passivo del credito come da importo determinato.


Si costituiva in giudizio la Efimpianti S.p.A. in l.c.a. eccependo che il giudizio era una riproposizione di quello concluso con sentenza n. 29773/2001 del Tribunale di Roma e chiedeva quindi dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per precedente giudicato. In ogni caso, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.



Si costituiva anche la [REDACTED], chiedendo anch'essa dichiararsi l'inammissibilità della domanda per precedente giudicato e, in ogni caso, nel merito, chiedendone il rigetto.

La causa, istruita documentalmente, veniva definita con sentenza 14121/04.

Il giudice accoglieva l'eccezione di inammissibilità della domanda per precedente giudicato. In particolare rilevava che, dalla lettura della sentenza n. 27972/2001 del Tribunale di Roma, emessa a seguito di analogo ricorso ex art. 101 l. fall., emergeva che la [REDACTED] aveva chiesto di essere ammessa in via condizionale al passivo della [REDACTED] per credito in surroga e di regresso con rimessione della determinazione dell'ammontare al Tribunale "sulla base della somma che verrà liquidata dal ricorrente in favore della [REDACTED] e in ragione della misura delle rispettive colpe". Successivamente, a seguito della eccezione della resistente B [REDACTED] in liquidazione coatta amministrativa che aveva dedotto l'inopponibilità ad essa della sentenza del Tribunale di Roma n. 4212/1998, la ricorrente aveva modificato la domanda, nella memoria ex art. 185, 3° co. c.p.c., chiedendo la determinazione dell'entità del danno risarcibile dalla [REDACTED] e dalla [REDACTED] a favore della [REDACTED] riferimento alla condanna solidale riportata dalle società indicate con sentenza n. 1587 del 1991, confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 98 del 1995 con ulteriore richiesta di determinazione della misura della colpa ascrivibile, rispettivamente, alla [REDACTED] e alla [REDACTED], e, conseguentemente, la porzione di danno risarcibile addebitabile a ciascuna. Il Tribunale, sull'opposizione della [REDACTED] che aveva dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla nuova domanda, aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda. Affermava quindi il giudice di primo grado che in realtà il Tribunale, nella sentenza 29773/2001, oltre alla dichiarazione di inammissibilità aveva in realtà "implicitamente rigettato nel merito, per difetto di prova, la domanda proposta con il ricorso introduttivo, che, per come sopra riportata, è evidentemente identica per *petitum* e *causa petendi* a quella ... riproposta fra le medesime parti". Il giudice affermava quindi che la sentenza intervenuta precludeva la riproposizione della medesima domanda stante il divieto di cui all'art. 324 c.p.c.



Avverso la sentenza, notificata il 18.06.2004, proponeva appello la [REDACTED] con atto notificato il 19.07.2004 (il giorno precedente era festivo), formulando le conclusioni sopra riportate. Si costituiva in giudizio la Italcementi S.p.A. chiedendo in primo luogo la estromissione dal giudizio e, nel merito, il rigetto dell'appello. Si costituiva anche la [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

Con ordinanza depositata il 20.10.2008 è stata disposta la prosecuzione del giudizio per il deposito dei fascicoli di primo grado dell'appellante [REDACTED] e dell'appellata [REDACTED] con allegati agli atti e necessari per la decisione, come precisato nell'ordinanza richiamata.

La causa è stata trattenuta nuovamente in decisione il 28.10.2009, previo deposito degli indicati fascicoli di parte, con termine alle parti, ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l'appellante assume che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto la sussistenza di un giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 27973/01 pubblicata il 19.07.2001 e incidente sulla domanda proposta da [REDACTED] ex artt. 101 e 209 l. fall, con il ricorso depositato il 04.02.2002. Afferma l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la pronuncia di inammissibilità di cui alla sentenza richiamata non precludeva in ogni caso la riproposizione del ricorso come era stato precisato nella stessa sentenza.

2. Il motivo non può essere accolto.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che "il giudicato sostanziale (art. 2909 cc.)- che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (c.d.



giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia. Pertanto, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio definitivo abbia identici elementi costitutivi dell'azione (soggetti, causa petendi, petitum)" (in tal senso Cass. Sez. L. 17.06.2003 n. 9685). Nel caso in esame, dalla lettura della sentenza del Tribunale di Roma n. 27973/2001 pubblicata il 19.07.2001, si rileva che il collegio giudicante, pur adottando un dispositivo di inammissibilità della domanda, ha affermato che la domanda era "carente del necessario presupposto di determinazione del credito dovuto dalla [REDACTED] (nella cui posizione è poi subentrata la [REDACTED] in lca) poiché non conteneva "alcuna valida richiesta di determinazione del quantum del credito, fondandosi su un accertamento di credito inopponibile alla Breda (ora [REDACTED])". L'affermata inopponibilità derivava, a sua volta, dal rilievo che la sentenza emessa a conclusione del giudizio di determinazione dell'ammontare del risarcimento dovuto alla Italcementi, sentenza del Tribunale di Roma n. 4212/98 pubblicata il 04.03.1998, divenuta definitiva, aveva dichiarato (correttamente) l'improcedibilità della domanda di determinazione del danno nei confronti della [REDACTED] in lca in quanto sottoposta medio tempore a procedura concorsuale, condannando così la sola [REDACTED] alla corresponsione della somma liquidata a titolo di risarcimento danno in favore della [REDACTED]. Se pure il collegio che ha emesso la sentenza n. 27973/2001 affermava che "la declaratoria di inammissibilità ... non appare poter precludere future istanze ex art. 101 l. fall., appunto in quanto il ricorso non è stato rigettato nel merito ma è stato ritenuto inammissibile nella sua stessa prospettazione, non potendo giungere, come formulato, ad alcun accertamento di credito nei confronti della convenuta", il Tribunale si è espresso sul merito della richiesta. Il collegio giudicante della sentenza n. 27973/2001 non ha infatti adottato la pronuncia di inammissibilità della domanda per difetto di una condizione dell'azione, ma perché la richiesta di insinuazione al passivo della liquidazione coatta non preceduta dalla richiesta di determinazione dell'ammontare del risarcimento a



carico del condebitore solidale (la cui corresponsabilità per il danno patito dalla Italcementi era stata statuita nella sentenza di questa Corte n. 1587/91 pubblicata il 20.05.1991, divenuta definitiva) non era accoglibile, non disponendo la [REDACTED] di un titolo esecutivo opponibile alla [REDACTED]. Poiché la [REDACTED] non ha impugnato la pronuncia 27973/2001 su di essa si è formato il giudicato che impedisce la riproposizione della domanda.

3. L'appello, sulla base delle motivazioni di cui al punto che precede, va quindi respinto. Nella reiezione di esso rimangono evidentemente assorbite tutte le ulteriori questioni prospettate dall'appellante che attengono al merito della richiesta di insinuazione al passivo (determinazione dell'ammontare del danno patito dalla [REDACTED] e individuazione della percentuale di responsabilità a carico della [REDACTED]). Rimane anche assorbita la richiesta di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza nel rapporto tra l'appellante e [REDACTED] e la [REDACTED] mentre vanno compensate nel rapporto tra la [REDACTED] e la [REDACTED] atteso che nei confronti di quest'ultima, come esplicitamente affermato nell'atto di appello, l'appellante ha ritenuto il rapporto definitivamente regolamentato nella sentenza [REDACTED] - Italcementi (ci si riferisce alla sentenza n. 4212/98 pubblicata il 04.03.1998 alla quale [REDACTED] ha dato esecuzione) operandone la citazione in giudizio in relazione all'eventuale "interesse" che la stessa potesse comunque avere "a partecipare" al giudizio in cui "si discute in merito al danno che Efimpianti è tenuta a risarcire a Italcementi", senza comunque proporre alcuna domanda nei suoi confronti.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14121/2004 pubblicata il 06.05.2004, così provvede:

respinge l'appello e, per l'effetto,  
conferma la sentenza di primo grado.



Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata [redacted], in liquidazione coatta amministrativa liquidandole in € 7.474,00 di cui € 774,00 per diritti e € 6.700,00 per onorari oltre il 12,5% a titolo di rimborso forfettario spese generali nonché IVA e CPA.


Compensa integralmente le spese di lite per questo grado tra [redacted]  
[redacted]

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.02.2010.

Il giudice estensore



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

oggi,

13 SET. 2010

IL CANCELLIERE CI

Rossana Fircioli